

Calcolo della pensione: pubblicato il decreto con i nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo

La nuova tabella dei coefficienti, in vigore dal 01 Gennaio 2021, necessari per il calcolo delle pensioni contributive o della quota delle pensioni miste.

È stato pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale](#) il decreto ministeriale con i nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo per i soggetti che accederanno a pensione dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022.

Nella tabella sottostante è riepilogata l'evoluzione storica dei coefficienti.

I Coefficienti di Trasformazione del Montante Contributivo

Età del lavoratore alla decorrenza (anni)	Anni di decorrenza della pensione					
	1996-2009	2010-2012	2013-2015	2016-2018	2019-2020	2021-2022
57	4,720%	4,419%	4,304%	4,246%	4,200%	4,186%
58	4,860%	4,538%	4,416%	4,354%	4,304%	4,289%
59	5,006%	4,664%	4,535%	4,447%	4,414%	4,399%
60	5,163%	4,798%	4,661%	4,589%	4,532%	4,515%
61	5,330%	4,940%	4,796%	4,719%	4,657%	4,639%
62	5,514%	5,093%	4,940%	4,856%	4,790%	4,770%
63	5,706%	5,297%	5,094%	5,002%	4,932%	4,910%
64	5,911%	5,432%	5,259%	5,159%	5,083%	5,060%
65	6,136%	5,620%	5,435%	5,326%	5,245%	5,220%
66	6,136%	5,620%	5,624%	5,506%	5,419%	5,391%
67	6,136%	5,620%	5,826%	5,700%	5,604%	5,575%
68	6,136%	5,620%	6,046%	5,910%	5,804%	5,772%
69	6,136%	5,620%	6,283%	6,135%	6,021%	5,985%
70	6,136%	5,620%	6,541%	6,378%	6,257%	6,215%
71	6,136%	5,620%	6,541%	6,378%	6,513%	6,466%

In questo numero:

Calcolo della pensione: pubblicato il decreto con i nuovi coefficienti di trasformazione montante contributivo montante,

INPS: i percettori del Reddito di Cittadinanza e il lavoro nel settore agricolo,

INCA: congedo biennale per assistenza disabili, indicazioni di contenzioso,

INAIL: nuovo report sulle infezioni professionali da Covid-19,

INPS: stop all'Indennizzo Commercianti per mancanza di risorse disponibili.

Immigrazione:

*Emersione dei rapporti di lavoro
Le FAQ del Ministero dell'Interno,*

La circolare dell'INL,

*Emergenza Covid-2019
DPCM 11.06.2020 - Spostamenti da e per l'estero,*

DPCM 11.06.2020 - Ingressi e soggiorni in Italia,

*Materiali:
La scheda "Emersione dei rapporti di lavoro - art. 103 DL 34/2020"*

I nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo in pensione entreranno in vigore a decorrere dal 01 gennaio 2021. La quasi totalità dei lavoratori attivi sono interessati a questo appuntamento a cadenza biennale

Di cosa si tratta? (domanda legittima per i non addetti ai lavori...) Il coefficiente di trasformazione è quell'importante parametro, costruito in base alla speranza di vita, che permette di trasformare in pensione il montante accumulato durante la carriera lavorativa per i lavoratori che possono far valere il calcolo della pensione o di una quota di essa con il metodo contributivo.

Si tratta quindi di lavoratori nelle seguenti condizioni:

- a) non in possesso di contribuzione al 31.12.1995 che si vedrà tutto l'assegno determinato con il sistema di calcolo contributivo,
- b) in possesso al 31-12-95 di più o meno di 18 anni di contributi: in tal caso la quota di pensione calcolata con il metodo contributivo decorrerà dal 01-01-1996 (meno di 18 anni) o dal 01-01-2012 (più di 18 anni),
- c) che abbia esercitato o eserciti l'opzione per il metodo di calcolo contributivo

Dal 2019 la revisione dei coefficienti è programmata ogni biennio.

Attualmente questo aspetto riguarda la quasi totalità dei lavoratori con una posizione contributiva attiva.

La riduzione del coefficiente in vigore da gennaio è inferiore rispetto a quella precedente per effetto del progressivo rallentamento della speranza di vita Istat. I nuovi coefficienti fanno registrare una riduzione compresa tra lo **0,33 ed il 0,72%** rispetto ai valori registrati nel biennio 2019-2020.

Questa revisione comporterà una leggera differenza in minus nei calcoli prospettici di pensione per i soggetti che vi accederanno dal 01-01-2021: ad esempio su 100.000 € di montante riduzione di € 1,076 di pensione mensile per il coefficiente minimo.

INPS: i percettori del Reddito di Cittadinanza e il lavoro nel settore agricolo

L'INPS con il [messaggio n. 2423 del 12 giugno](#) informa che i titolari di RdC potranno stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di € 2.000,00 per l'anno 2020.

E' quanto disposto dall'art. 94 del decreto "Rilancio" che incentiva così la ricerca di mano d'opere agricola tra i percettori di RdC.

INPS precisa che in questi casi non sussiste l'obbligo di inoltrare del [modello RdC/PdC - com Estesio](#) previsto per la comunicazione dei redditi da parte dei titolari di RdC che avviano un rapporto di lavoro.

INCA: congedo biennale per assistenza disabili, indicazioni di contenzioso

Recentemente abbiamo posto un quesito a INCA nazionale sull'argomento che verteva sulla possibilità da parte di un affine (il genero), convivente con il disabile, di fruire del congedo ex art. 42 D. Lgs. n. 151/01 pur in presenza nel nucleo di un parente di primo grado (la figlia) senza titolo a richiedere il congedo in quanto lavoratrice autonoma, ricevendo in risposta un parere molto dettagliato che riteniamo opportuno diffondere

a tutti i nostri operatori in modo che eventuali casistiche analoghe che si dovessero presentare in futuro possano essere correttamente valutate per l'eventuale contenzioso.

Il caso: un lavoratore dipendente che già fruisce di permessi giornalieri ex L. 104/92 per assistere la suocera disabile convivente e vedova la cui figlia, (ossia la moglie del richiedente), è anch'essa convivente ma in quanto lavoratrice autonoma non titolata a richiedere dei permessi, chiede se legittimato a richiedere il congedo biennale retribuito.

La normativa: La normativa di riferimento prevede infatti che **tale facoltà sia concessa nel rispetto di un preciso ordine gerarchico** che arriva fino alla casistica dei parenti o affini entro il terzo grado, come nel nostro caso quindi, se lavoratori dipendenti, conviventi, ma "in caso di assenza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti in grado superiore di parentela", ossia il coniuge (mancante in questo caso), i genitori (mancanti), il figlio lavoratore dipendente convivente con il genitore disabile (presente ma in condizione di lavoratore autonomo).

Per quanto riguarda il concetto di mancanza, INPS ha esplicitato nella circolare n. 32/2012 che non si intende solo la situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono.

Analogamente, la circolare del Dipartimento Funzione Pubblica 1/2012, oltre a quanto evidenziato dall'Inps, aggiunge: "**...non è possibile accogliere dichiarazioni di rinuncia alla fruizione al fine di far "scattare" la legittimazione del soggetto successivo, né dare rilievo a situazioni di fatto o di diritto che non siano state esplicitamente considerate nella norma**" (come, ad esempio, la circostanza che il coniuge convivente sia lavoratore autonomo o imprenditore).

Infine, la circolare di INCA nazionale 84/2013 commentando la sentenza n. 203 del 16 luglio 2013 della Corte Costituzionale, che ha esteso il diritto a fruirne anche da parte di parenti e affini fino al terzo grado si conclude così: "**tutto questo solo nel caso in cui chi precede in ordine di parentela e affinità non ci sia, oppure sia impossibilitato a prendersi cura del parente o affine con handicap in situazione di gravità**", non chiarendo definitivamente quindi quali precise casistiche rientrino nel concetto di impossibilità o di mancanza.

Il parere INCA: La risposta fornita da INCA nazionale conferma che **non ci sono novità normative e nemmeno pronunciamenti positivi in seguito a contenzioso giudiziario.**

Tuttavia, sia da parte dell'area tutela del danno alla persona sia da parte della consulenza legale, **viene suggerito che si potrebbe procedere con la promozione del contenzioso**, laddove si trovassero casistiche adatte. Questa indicazione viene data in particolare sulla scorta di due considerazioni, una di carattere generale e una che attiene alla specificità del caso in questione:

(segue pag. 3)

in primo luogo viene ricordato ed evidenziato che **le circolari degli Istituti non hanno valore di legge, ma interpretano, il più delle volte in senso restrittivo, le disposizioni normative ed esauriscono i loro effetti nell'ambito dell'amministrazione pubblica cui sono destinate, senza alcuna valenza esterna.**

In secondo luogo, bisogna considerare i **numerosi interventi della Corte Costituzionale che hanno messo al centro della questione il diritto alla tutela della salute psico-fisica del disabile e, dunque, la necessità di assicurare la continuità nelle cure e nell'assistenza che si realizzano in ambito familiare**, arrivando a sostenere che nel caso di specie il disabile non possa essere correttamente e con continuità assistito dalla figlia che, in quanto lavoratore autonomo, non è in grado, in ragione dei suoi impegni lavorativi di poterlo soddisfare pienamente, a meno di ingiuste ripercussioni anche sulle sue possibilità di produzione di reddito adeguato.

Il parere legale dell' avv. Massimo Di Celmo, riassume in maniera precisa e dettagliata sia il quadro normativo sia tutti gli elementi utili a costruire il contesto giuridico di riferimento, e suggerisce: **"Ritengo, pertanto, tenuto conto di quanto sopra che si possa tentare un contenzioso, sebbene vada ben delineata la posizione del congiunto lavoratore autonomo e dell'impossibilità, in ragione di questo, di poter ottemperare alle necessità del disabile, considerate anche le sue esigenze fisiologiche e psico-fisiche che pure andranno ben argomentate e specificate"**.

Indicazioni: Invitiamo quindi i territori a raccogliere queste casistiche e a segnalarle ai direttori affinché, laddove se ne riscontrino tutte le condizioni, e previa corretta e puntuale informazione data agli assistiti in merito alla difficoltà ad arrivare a un pronunciamento positivo trattandosi di causa "pilota", si possa intraprendere questa strada. **Un eventuale pronunciamento positivo rappresenterebbe un significativo ampliamento delle tutele in essere per i lavoratori che assistono persone con disabilità e, per questi ultimi, un riconoscimento del loro diritto a essere assistiti nella maniera migliore e meglio corrispondente alle proprie necessità.**

INAIL: nuovo report sulle infezioni professionali da Covid-19

L'INAIL ha pubblicato sul proprio sito il [quarto report sui casi denunciati](#) a causa delle infezioni da Covid-19 per attività lavorativa.

La lettura del documento evidenzia l'incidenza negativa della nostra regione e in particolare della provincia di Bergamo.

I casi denunciati all'INAIL alla data del **31 maggio sono 47.022**, 3.623 in più rispetto al monitoraggio precedente del 15 maggio. I **casi mortali sono 208 (+37)**, pari a circa il 40% del totale dei decessi sul lavoro denunciati nel periodo preso in esame e concentrati nei mesi di marzo (40%) e aprile (56%).

Nel nuovo report l'INAIL offre anche il dato disaggregato a livello regionale, prima non disponibile.

Se fissiamolo lo sguardo sul dato regionale [consultando la scheda specifica](#), troviamo conferma di quanto facilmente ipotizzabile.

In Lombardia sono stati denunciati 16.700 casi pari al 35% del dato nazionale di cui 94 con esito mortale.

Più dell' 80% delle denunce registrate riguarda il settore "Sanità e assistenza sociale" tra cui gli ospedali, le case di cura e di riposo incidono per l'86%. La provincia più colpita è quella di Milano con il 30,4% di denunce, seguita da Brescia (15,5%) Bergamo (13,5%) e Cremona (7,3%).

Il settore sanitario è quello più colpito anche **dal numero**

di decessi: circa il 50% del totale e sul punto si registra purtroppo il **primato negativo dei casi mortali a livello provinciale, con 25 decessi**, appartenente alla provincia di Bergamo.

Valutando il genere nei casi denunciati emerge un delta notevole tra donne (72,7%) e uomini (27,3%).

L'età dei soggetti con il maggior numero di casi denunciati, pari a circa il 45%, è quello compreso nella fascia d'età 50-64 anni.

Da ultimo le qualifiche professionali dei lavoratori denunciati riflettono gli effetti della pandemia del Covid-19: il 43% è riferito ai tecnici della salute, il 27% alle professioni qualificate nei servizi alla persona e sociali, l'11% ai medici.

INPS: stop all'Indennizzo Commercianti per mancanza di risorse disponibili

L'INPS dovrà **tenere in sospeso le domande di Indennizzo Commercianti presentate dopo il 30 Novembre 2019.**

Ricordiamo che l'indennizzo è stato reintrodotta in maniera stabile nel nostro ordinamento previdenziale con la legge di Bilancio 2019 e **consiste in una prestazione corrisposta mensilmente pari al trattamento minimo (€ 515,13)** a seguito della **cessazione definitiva di specifiche attività commerciali**. Con il messaggio Hermes n. 2347 del 05 giugno (non disponibile sul sito) l'INPS ha comunicato che in occasione dell'ultimo monitoraggio degli oneri **"è emerso che, stimando in via prudenziale, il completo accoglimento delle domande giacenti, non vi è equilibrio del Fondo, in via prospettica, per il pagamento delle prestazioni"**. La conseguenza di questa verifica impone, previo intervento normativo del Ministero, una revisione in aumento delle aliquote di finanziamento del fondo attualmente pari allo 0,9%.

In attesa dell'emanazione del decreto interministeriale con le nuove aliquote, l'INPS **liquiderà esclusivamente gli indennizzi riferiti alle domande presentate entro il 30 novembre 2019. Le domande presentate dal 01 dicembre 2019 saranno acquisite e registrate in un apposito contatore**, predisposto al fine di valutare le ulteriori risorse necessarie al finanziamento del Fondo.

Le Sedi INPS comunicheranno agli interessati e ai Patronati, tramite un modello allegato al messaggio, che **al momento non è possibile procedere alla liquidazione dell'indennizzo** richiesto successivamente al 30 novembre 2019 per mancanza di copertura finanziaria.

INCA Nazionale nella circolare n. 207 di commento alla decisione INPS **invita a non sospendere l'invio delle domande di indennizzo e a far sottoscrivere agli assistiti una liberatoria all'atto di invio di tali domande.**

Emerione dei rapporti di lavoro

Le FAQ del Ministero dell'Interno

Il 13.06.2020 il Ministero dell'Interno ha pubblicato l'aggiornamento delle [FAQ](#) riguardanti l'emersione dei rapporti di lavoro. Di seguito ne evidenziamo alcune.

1) Cittadini stranieri che possono beneficiare dell'emersione – La [FAQ n° 14](#) chiarisce che rientrano tra i cittadini stranieri che possono beneficiare della procedura prevista dal **comma 1 dell'art.103** del DL 34/2020, sia in caso di regolarizzazione da lavoro irregolare che in caso di nuova costituzione di un rapporto di lavoro, anche i richiedenti protezione internazionale (a prescindere da quando hanno presentato istanza), i denegati ricorrenti, gli irregolari, i possessori di permesso di soggiorno valido, gli stranieri oggetto di provvedimento di espulsione per violazione delle norme sull'ingresso ed il soggiorno (eccetto quelli previsti dal comma 10, lettera a) dell'art.103), i titolari di permesso di soggiorno non convertibile in permesso di lavoro (a titolo esemplificativo e non esaustivo studio, turismo, cure mediche, motivi religiosi, protezione speciale...).

2) Rinuncia alla richiesta di protezione internazionale – La [FAQ n° 15](#) prevede che per richiedere il permesso di soggiorno per lavoro a seguito della procedura di regolarizzazione, il cittadino straniero non è tenuto a rinunciare alla richiesta di protezione internazionale. Nel caso in cui, dopo l'ottenimento del permesso di soggiorno, il lavoratore si veda riconosciuta anche la protezione internazionale dovrà optare per uno dei due titoli.

3) Lavoro in altri settori – La [FAQ n° 16](#) chiarisce che il permesso di soggiorno per lavoro ottenuto a seguito della procedura di regolarizzazione consente al lavoratore di poter svolgere, in seguito, qualsiasi attività lavorativa.

4) Ricevuta del permesso di soggiorno per presentare la domanda – La [FAQ n° 17](#) prevede che nel caso in cui il lavoratore non possa indicare nella domanda di emersione gli estremi di uno dei documenti richiamati dalla norma, possono essere utilizzati il numero e la data della ricevuta dell'istanza di rilascio di permesso di soggiorno, emessa dalla Questura competente.

5) Attestazioni di presenza rilasciate da organismi pubblici – La [FAQ n°19](#) nel ribadire cosa deve intendersi per organismi pubblici, integra, a titolo esemplificativo, la documentazione che consente di dimostrare la presenza nel territorio nazionale: certificazione medica proveniente da struttura pubblica **o convenzionata**, certificato di iscrizione scolastica dei figli, tessere nominative di mezzi pubblici, certificazioni provenienti da forze di polizia, titolarità di schede telefoniche o contratti con operatori italiani, **documentazione relativa a servizi erogati da Poste Italiane S.p.A. al soggetto interessato (es. apertura libretti di risparmio, richiesta di rilascio Postepay), ricevute nominative di invio o ricevimento di denaro effettuato attraverso istituti bancari e/o agenzie di Money transfer**, documentazione proveniente da centri di accoglienza e/o ricovero autorizzati anche religiosi, attestazioni ricevute da rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, **i biglietti di vettori aerei e marittimi nominativi utilizzati per l'ingresso nello Stato, anche nel caso in cui il vettore abbia coperto tratte infra Schengen.**

La circolare dell'INL

La [circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del 1.06.2020](#) interviene in merito alle procedure di emersione dei rapporti di lavoro previsto dall'art. 103 del DL 34/2020 e dal DM 27.03.2020. La circolare evidenzia che le sedi territoriali dell'Ispettorato sono tenute:

a) a seguito delle istanze dei datori di lavoro, a rilasciare il parere circa la conformità del rapporto di lavoro ai settori di lavoro di cui all'allegato 1 del DM 27.03.2020, della congruità del reddito o del fatturato del datore di lavoro e delle condizioni di lavoro applicate nella procedure in favore di cittadini extraUe presso lo Sportello unico per l'immigrazione;

b) a seguito delle istanze dei datori di lavoro, a verificare la congruità del reddito o del fatturato del datore di lavoro nella procedure in favore di cittadini italiani e dell' Ue presso l'INPS;

c) a seguito delle istanze dei cittadini stranieri di cui al comma 2 dell'art. 103 DL 34/2020, a verificare la documentazione comprovante lo svolgimento di attività lavorativa nei settori previsti dall'allegato 1 del citato DM, per il rilascio dei permessi di soggiorno temporanei da parte della Questura;

d) a rilasciare l'attestazione di corrispondenza del contratto di lavoro subordinato ovvero della documentazione retributiva e previdenziale ai settori di attività nell'ambito della procedura di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro presso le Questure

Emergenza Covid-2019

DPCM 11.06.2020 - Spostamenti da e per l'estero

Nella Gazzetta Ufficiale n° 147 dell'11.06.2020 è stato pubblicato il [DPCM 11.06.2020](#) recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le disposizioni contenute nel DPCM entreranno in vigore il 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, e saranno efficaci fino al 14 luglio 2020.

L'**art. 6 del DPCM 11.06.2020**, fatte salve le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori, prevede che non siano soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati: Stati membri dell'Unione Europea; Stati parte dell'accordo di Schengen; Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; Andorra, Principato di Monaco; Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. Fino al 30 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per gli Stati e territori diversi da quelli indicati sopra, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il citato art. 6 stabilisce che gli **articoli 4 e 5 dello stesso Dpcm** – illustrati di seguito - si applicano esclusivamente alle persone fisiche che fanno ingresso in Italia da Stati o territori esteri **diversi** da quelli citati in precedenza ovvero che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia.

(segue pg. 5)

DPCM 11.06.2020 - Ingressi e soggiorni in Italia

L'art. 4 del [DPCM 11.06.2020](#) conferma quanto già precedentemente in vigore in merito alle modalità di ingresso in Italia utilizzando mezzi di trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre. Le persone che potranno fare ingresso in Italia sono tenute ad attenersi ad una serie di adempimenti tesi a monitorare e a prevenire la diffusione del COVID-19. Il comma 9 dell'art. 4 del DPCM prevede che le predette misure non vengano applicate solo in determinati casi.

L' art. 5 del [DPCM 11.06.2020](#) prevede che esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute (art. 1 comma 4 del DL n. 33 del 2020) e per un periodo non superiore a 120 ore, **chiunque** intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco una dichiarazione recante l'indicazione di una serie di informazioni riguardanti il motivo del viaggio e i recapiti durante il soggiorno in Italia. Il comma 10 dell'art. 5 citato prevede che le predette misure non vengano applicate solo in determinati casi.

Materiali

La scheda "[Emerione dei rapporti di lavoro - art. 103 DL 34/2020](#)" aggiornata al 14.06.2020 - realizzata dal Dipartimento Immigrazione della CGIL Lombardia.



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)